


Publicato il 17/03/2021



Avv. Massimiliano Fabio
Patrocinante in Cassazione
Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà
Sant'Agata di Militello (ME)
Tel - Fax 0941701160
Cell. 3930701160
massimiliano.fabio@pec.giuffre.it

N. 00671/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01229/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Fabio, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1

nei confronti

e , non costituite in giudizio;
, rappresentato e difeso dagli avvocati e
, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

per l'annullamento

del decreto USR Lombardia n. 13363 del 30/06/2020 "Pubblicazione elenco

candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso pubblico a n. 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n. 20 del 2015”;

del decreto USR Lombardia n°12071 del 12/06/2020 “Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n. 20 del 2015;

del decreto USR Lombardia n°11457 del 09/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale relativa al concorso pubblico a n. 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n. 20 del 2015;

dell'atto – verbale di valutazione della prova pratica sostenuta dal ricorrente in data 06 novembre 2019 che lo ha escluso dalle fasi successive del concorso nella parte in cui richiama l'esito negativo della correzione della prova tecnico - pratico del ricorrente nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 17;

dell'elenco – graduatoria degli ammessi alla prova orale del concorso nella parte in cui il ricorrente non è risultato essere collocato in posizione utile e quindi non ammesso,

atti impugnati con il ricorso introduttivo;

del decreto USR Lombardia n. 0001839 del 27/07/2020 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito per i posti messi a concorso in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

del decreto USR Lombardia n. 0002270 del 03/08/2020 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito per i posti messi a concorso in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in

considerazione delle richieste di rettifica pervenute a seguito del decreto n. 0001839 del 27/07/2020,

atti impugnati con motivi aggiunti;

di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di ;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14 luglio 2020, e successivi motivi aggiunti, , partecipante al concorso di cui in epigrafe, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione incidentale, del provvedimento con cui è stata escluso dall'ammissione alla prova orale e della successiva graduatoria di merito.

Si è costituita in giudizio con memoria di stile l'amministrazione convenuta – che ha peraltro depositato, tra i documenti, relazione del presidente della commissione – e la Sezione ha accolto la proposta domanda cautelare, con la seguente motivazione: “Rilevato che il ricorrente ha superato la prima prova scritta con 28/30, ma è stato poi escluso dagli orali con il punteggio di 17/30 alla seconda prova scritta;

che il prioritario interesse del candidato è di ottenere un'ammissione con riserva alle prove orali;

Ritenuto:

che sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, in relazione all'interesse dedotto in giudizio dal ricorrente e agli effetti degli atti impugnati, che hanno un

riflesso soltanto regionale;

che i motivi con cui è stata dedotta l'illegittimità della valutazione espressa dalla commissione sulla prova scritta giudicata non idonea paiono fondati, nella misura in cui evidenziano la non congruità tra parametri da seguire e punteggio attribuito all'elaborato;

che, in particolare, risulta prima facie manifestamente illogica e contraddittoria la valutazione espressa sulla seconda prova scritta, sia con riferimento al confronto con il giudizio più che sufficiente ottenuto sulla prima prova scritta, sia con riguardo alla pertinenza dell'atto e alla correttezza logico-formale dell'elaborato;

che, pertanto, sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela, nei limiti di un'ammissione del candidato alle prove orali, tramite riconvocazione della commissione esaminatrice, e con riserva dell'esito del presente giudizio (...)"

Successivamente, in data 14 gennaio 2021, il ricorrente ha superato la prova orale, con il punteggio di 22/30.

La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 9 marzo 2021, dopo il deposito in giudizio, da parte dell'amministrazione, di cinque elaborati della seconda prova scritta - con valutazione di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale, e l'integrazione autorizzata del contraddittorio per pubblici proclami.

Il ricorso è fondato, secondo quanto già argomentato dalla Sezione in sede cautelare.

In particolare, il Collegio deve accogliere i motivi afferenti alla manifesta illogicità della valutazione operata dalla commissione, che costituiscono ragione "più liquida" per il ricorrente (in quanto gli consentono di ottenere una nuova valutazione della seconda prova scritta, secondo gli obblighi conformativi che si vanno ad esporre) ed ha dunque rilievo assorbente sulle ulteriori censure esposte.

Invero, il giudizio espresso dalla commissione sulla prova scritta ritenuta idonea è da considerarsi erroneamente motivato o comunque affetto da profili di illogicità.

Occorre premettere che il candidato aveva superato con un punteggio brillante la prima prova scritta (punteggio di 28/30), riportando, in particolare, il punteggio

massimo sul quesito n. 2, avente ad oggetto la stessa tematica della prova teorica pratica, ossia la "capacità ed autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche".

Inoltre, in tale prima prova scritta, il ricorrente aveva ottenuto un punteggio ottimo in tutti i quesiti, con riferimento ai descrittori "organicità, chiarezza, correttezza logico formale e completezza della trattazione".

Al contrario, nella seconda prova scritta, l'elaborato del candidato è stato ritenuto "lacunoso", per quanto di interesse, sia con riferimento al criterio "inquadramento normativo", che con riferimento al criterio "pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto".

Un primo indice sintomatico del vizio di eccesso di potere rilevato sta dunque nella forte diversa valutazione, rispetto a due elaborati redatti consecutivamente dallo stesso candidato, di parametri simili e aderenti al contenuto delle prove.

Un secondo e decisivo indice sintomatico dell'illogicità della valutazione espressa è rinvenibile nella comparazione della seconda prova scritta consegnata dal con le altre seconde prove scritte che hanno ottenuto 21 e che sono stata depositate in giudizio, in forma anonima, dall'amministrazione.

Ferma restando la corretta penalizzazione dell'elaborato del ricorrente nella parte in cui è assente la premessa indicata dalla traccia, risulta che, a fronte di una maggiore organicità e completezza di tale elaborato rispetto agli altri elaborati in comparazione nella predisposizione dell'atto, il ricorrente sia stato il solo ad avere ricevuto un giudizio di "lacunoso" con riferimenti ai criteri 1 e 3.

Se sul punto i commissari si fossero adeguati allo stesso standard valutativo adottato per gli altri elaborati, al ricorrente non avrebbe potuto essere negata l'assegnazione di almeno altri due punti per criterio, con conseguimento di un punteggio finale pari a 21 e non a 17.

Al riguardo, il Collegio precisa che il primo e il terzo criterio ("inquadramento normativo" e "pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto"), così come formulati dalla commissione esaminatrice

– e specificati nei relativi descrittori – si attagliano perfettamente ad una valutazione della prova teorico-pratica che si limiti all'esame dell'atto predisposto, potendo trarsi da tale atto tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione dell'elaborato sulla base dei criteri enunciati.

In altri termini, il fatto che non vi sia completezza della prova – una volta penalizzata la prova stessa per tale incompletezza – non può e non deve compromettere negativamente e definitivamente il giudizio finale complessivo, specie quando, come nel caso di specie, la predisposizione dell'atto, anche nel confronto con le altre prove che hanno ottenuto la sufficienza e con il precedente scritto dello stesso candidato, si attesta su livelli ottimali.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti (questi ultimi per illegittimità derivata) devono dunque essere accolti, con conseguente annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova orale del ricorrente, e obbligo dell'amministrazione resistente di nominare una nuova commissione straordinaria (con presidente e componenti diversi dalla commissione precedente) che si limiti a rivalutare la seconda prova scritta del candidato secondo i principi di seguito elencati:

- impossibilità di modifica in *peius* di tutti i voti numerici già assegnati dalla precedente commissione esaminatrice;
- riassegnazione di punteggio in conformità a quanto esposto in motivazione, con riferimento ai criteri 1 e 3 della griglia di valutazione della seconda prova scritta.

Ad esito della nuova valutazione espressa, l'amministrazione dovrà rendere definitiva la disposta ammissione "con riserva" del candidato in graduatoria, assegnandogli il punteggio complessivo derivante dalla somma dei voti ottenuti nelle prove svolte.

L'accoglimento della domanda di annullamento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda risarcitoria proposta in subordine.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, ad eccezione delle spese di lite sostenute dal controinteressato costituito in giudizio, che possono essere compensate, in ragione dell'esito della controversia, con quelle

sostenute dalle altre parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente a rifondere le spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00; oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Spese compensate, per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO